

Comune di Roccalumera

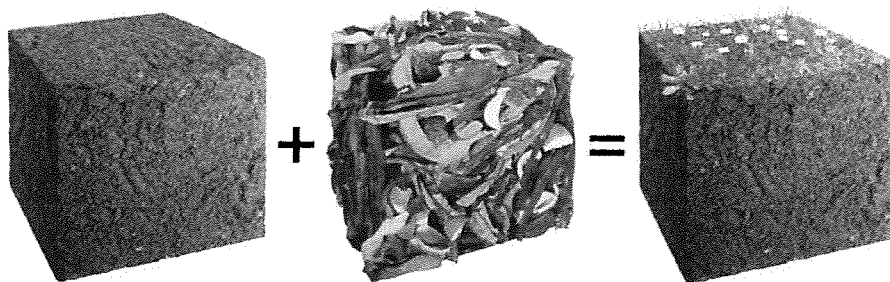
Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Soggetti interessati
Art. 5	Materiali compostabili
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Modalità di trattamento dei materiali da compostare
Art. 8	Compostiere
Art. 9	Benefici
Art. 10	Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio
Art. 11	Modalità di richiesta della compostiera
Art. 12	Verifiche
Art. 13	Modalità di consegna delle compostiere
Art. 14	Condizioni a carico dell'utente
Art. 15	Allegati e schema di convenzione



Art. 1

Premesse

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione della pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica.

Art. 2

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico prevedendo la relativa riduzione sulla tassa Tariffa Puntuale e TARI e simili, per le utenze domestiche presenti nel territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

Art. 3

Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D.lgs. 152/2006 il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino, balcone.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente, nello stesso luogo in cui sono stati prodotti, in apposite compostiere.

Art. 4

Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI o Tariffa Puntuale del Comune di Roccalumera, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.

Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.

I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto dovranno concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.P. per la relativa fattibilità.

L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema e la convenzione di cui all'art. 12.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tariffa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente. È ammessa la pratica del

compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.

Art. 5 **Materiali compostabili**

Sono materiali compostabili:

- **Scarti di cucina e preparazioni:**
 - ❖ bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
 - ❖ pane rafferma o ammuffito
 - ❖ pasta
 - ❖ penne di volatili, capelli
- **Scarti provenienti dal giardino:**
 - ❖ sfalci d'erba
 - ❖ foglie varie, paglia, fiori recisi o appassiti
 - ❖ trucioli di legno, rametti, patate, segature, cortecce
 - ❖ legno non trattato con prodotti chimici
- Sono materiali **compostabili solo in modica quantità** in quanto possono contenere antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:
 - ❖ bucce di agrumi
 - ❖ fondi di caffè
 - ❖ filtri di tè
 - ❖ cenere
- Sono **materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti** in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
 - ❖ scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi

Art. 6 **Materiali da non introdurre nel composto**

Non è consentito introdurre nel composto:

- ❖ carta e cartone
- ❖ vetro
- ❖ metalli
- ❖ oggetti in gomma e plastica
- ❖ medicinali scaduti
- ❖ pile
- ❖ antiparassitari
- ❖ scarti di legname trattati con prodotti chimici
- ❖ qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile

Art. 7 **Modalità di trattamento dei materiali da compostare**

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto.

Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi, risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta, ma produce poco humus.

Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna.

Art. 8 Compostiere

Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di _____ distribuisce ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste agli articoli 9, 10 e 11, un contenitore apposito detto compostiera.

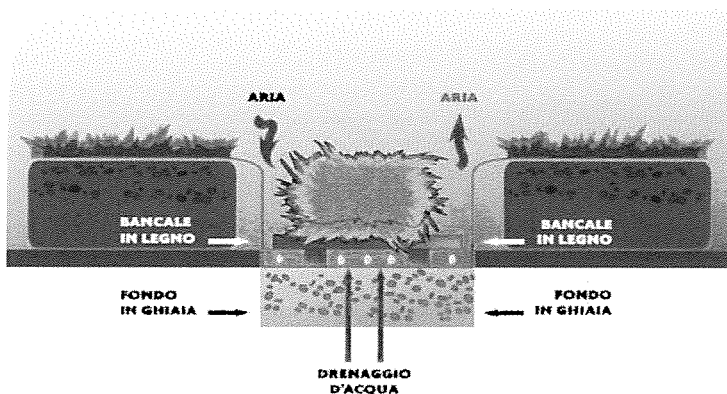
Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 80/100 mq di giardino.

È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:

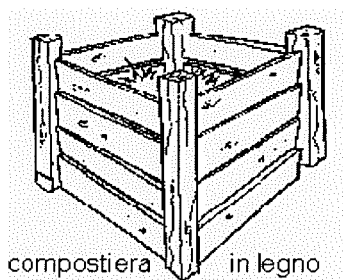
qualora si effettui compostaggio direttamente su terreno

- ❖ **concimaia o buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento**



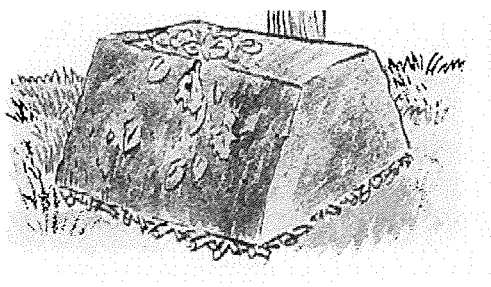
due buche, una in uso l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca di dimensioni 50x50 cm e profonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti da cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque

- ❖ **cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento**



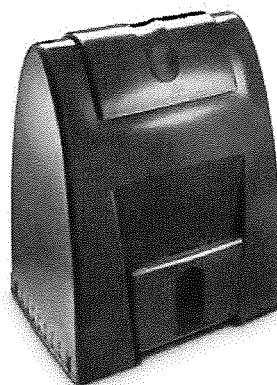
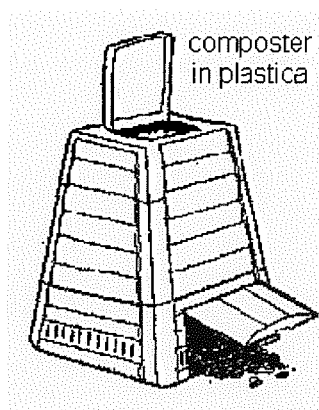
cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire una buona areazione interna

- ❖ **cumulo su terreno**



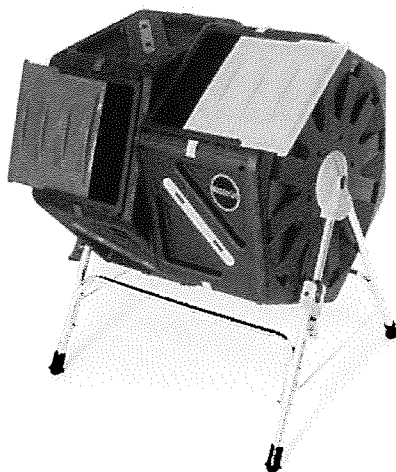
cumulo, concimaia, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole
per altre forme di compostaggio domestico

- ❖ **composter chiuso (in plastica di tipo commerciale)**



compostiere già in uso

- ❖ **compostiere a rivoltamento facilitato**



Queste compostiere hanno maniglie o manovelle che permettono il semplice mescolamento e l'aerazione del materiale

È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato.

L'utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e sanitarie.

Art. 9

Benefici

L'utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato gratuito di una compostiera domestica, nonché di uno sgravio della parte variabile della tariffa congrua e proporzionale che viene determinato, con cadenza almeno triennale, dal regolamento sulla tariffa rifiuti.

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale, contrasta la sterilità dei terreni causato dall'uso improprio di parassitari, riattiva il processo biologico naturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie di fiori, piante e ortaggi.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti esterni.

Art. 10

Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio

I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI o Tariffa Puntuale.

L'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione della TARI o Tariffa Puntuale, le istanze presentate successivamente tale termine, troveranno applicazione, ai fini della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo cui all'art. 11 del presente regolamento.

L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione mediante il Modello B allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 11

Albo dei compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Amministrazione comunale.

L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione di apposita domanda (Modello A), sottoscrizione della convenzione (Modello C) e frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione comunale per sensibilizzare l'utenza alla corretta gestione dei rifiuti urbani. Ai corsi può partecipare un componente del nucleo familiare contribuente TARI o Tariffa Puntuale.

L'Amministrazione Comunale per l'efficace svolgimento dei suddetti incontri formativi, potrà avvalersi di associazioni specializzate sull'argomento.

Art. 12

Modalità di richiesta della compostiera

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione di apposita richiesta (Modello A). La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso non conforme accertato con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'utente non possiede idonea superficie dove utilizzare il prodotto ottenuto.

È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.

Art. 13 **Verifiche**

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la perdita dei relativi benefici. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione all'ufficio competente comunale.

L'Amministrazione inoltre dà il proprio contributo all'attività di ispezione svolta dagli organi competenti provinciali e sanitari.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta ad evidente imperizia nell'utilizzo della compostiera, l'ufficio impone, avendone comprovato e descritto le cause, di imporre all'affidatario il pagamento di una somma a rimborso del costo della compostiera tramite addebito sul ruolo del contribuente intestatario dell'utenza.

Art. 14 **Modalità di consegna della compostiera**

Le compostiere saranno consegnate a seguito di appositi incontri organizzati dall'Amministrazione Comunale; lo scopo degli incontri sarà quello di informare e formare gli utenti interessati sulle modalità di corretta gestione della pratica del compostaggio, sulle buone pratiche, sulle problematiche comuni e su come affrontarle al fine di ottenere un compost di qualità da poter utilizzare come fertilizzante.

A conclusione degli incontri, a tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione, le compostiere ed un simbolo identificativo (adesivo, mattonella, stemma) dell'utenza che aderisce alla pratica del compostaggio domestico che identifica l'immobile aderente alla pratica del compostaggio.

Art. 15 **Condizioni a carico dell'utente**

L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio domestico.

Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento.

Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione.

Il simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.

Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, il simbolo deve essere apposto sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza.

Art. 16 **Allegati e schema di convenzione**

Modello A: richiesta di adesione al progetto compostaggio domestico

Modello B: richiesta di recesso dal progetto compostaggio domestico

Modello C: schema di convenzione per l'adesione volontaria al progetto compostaggio domestico

Modello A

COMUNE DI ROCCALUMERA
Servizi Igiene Ambientale

**RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente n. _____

CHIEDE

- di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.
- l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica.

DICHIARA

che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a proprie cure e spese:

☐ Compostiera ☐ Cumulo ☐ Concimaia

☐ Cassa di compostaggio ☐ Compostiera a rivoltamento

- che l'umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. _____ persone
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nelle mie disponibilità di mq. _____ circa
- di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di e di accettarne integralmente il contenuto.

SI IMPEGNA

- A non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.
- Ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
- A restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato utilizzo della stessa.
- A permettere l'accesso all'area dove è ubicata la compostiera, ed il luogo dove verrà utilizzato il compost prodotto, al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Il Richiedente

N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di _____. La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di _____ accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione umida.

Modello B

COMUNE DI ROCCALUMERA
Servizi Igiene Ambientale

**RICHIESTA DI RECESSIONE DAL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat ____ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

COMUNICA CHE

- da giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.

(se in possesso)

- si impegna a riconsegnare contestualmente al Servizio di Igiene Ambientale del Comune di _____, la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.

DICHIARA

di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di _____ e di accettarne integralmente il contenuto.

Il Richiedente

Modello C

COMUNE DI ROCCALUMERA
Servizi Igiene Ambientale

CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____ è stato approvato il regolamento comunale per il compostaggio domestico,
 - che nessun corrispettivo economico è dovuto al Comune di _____ per l'uso della compostiera.
- Il/la sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

Art. 1

Si impegna;

- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sua area nella propria disponibilità.
- a non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art. 2

Il compostaggio verrà effettuato utilizzando il seguente metodo:

- ☐ Compostiera ☐ Cumulo ☐ Concimaia
☐ Cassa di compostaggio ☐ Compostiera a rivoltamento

Nel caso in cui abbia ricevuto la compostiera l'utente si impegna a:

- conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino.
- utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
- restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario della stessa, se decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla.

Art. 3

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più praticato, l'utente deve darne comunicazione al Comune (utilizzando il Modello B).

Art. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5

Il regolamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Intestatario della TARI _____

Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.